

Un tema oggetto di diffuso dibattito interpretativo

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie hanno la stessa disciplina dei liquami delle fosse settiche e manufatti analoghi?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

(Il presente testo è tratto dal libro "RIFIUTI E NON RIFIUTI - Percorso trasversale tra prassi di fatto e regole formali nel campo della gestione di rifiuti " a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni (di prossima pubblicazione)

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono soggetti ad una speciale disciplina posta dall'art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006 che - dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 - ora recita: "I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva...".

Il legislatore, dunque, pone una *fictio juris* in base alla quale tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Ma attenzione: la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 230 D.Lgs. 152/2006, così come è attualmente formulata, concerne esclusivamente i rifiuti provenienti "dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie". A tal riguardo l'art. 74, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 152/06 definisce le "reti fognarie" come: "un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane". Pertanto, in forza di tale disposizione, restano esclusi da questa particolare disciplina i rifiuti prelevati, invece, da fosse imhoff, pozzi neri o bagni mobili, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie. In questo caso l'autospurghista si deve qualificare come "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi" ed i rifiuti vengono identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

www.dirittoambiente.net



Il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 dispone, inoltre, che: "I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."

Dunque, **per finzione giuridica**, l'azienda che effettua la pulizia manutentiva delle reti fognarie è considerata dalla norma come **"produttore del rifiuto"**, ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature). Nel contempo, tuttavia, vi è l'obbligo di iscriversi come trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/06, e pertanto con iscrizione ordinaria. Inoltre l'azienda deve iscriversi al SISTRI nella categoria degli "enti ed imprese che trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.".

Il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 dispone, inoltre, che se i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie non vengono conferiti direttamente ad un impianto di smaltimento o recupero, possono essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Per quanto concerne la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie dal punto di prelievo in poi si deve rilevare che, mentre la norma introduce una "fictio juris" per qualificare come "produttore del rifiuto" lo spurghista, nulla dice sul luogo di produzione del rifiuto che, dunque, resta quello effettivo nel quale l'attività viene svolta ed il rifiuto realmente prodotto; né si fa alcun rinvio all'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che prevede espressamente che i rifiuti "si considerano prodotti presso la sede o il domicilio" del soggetto che svolge attività manutentiva". In generale nessuna assimilazione viene fatta con i rifiuti da attività manutentiva ex art. 266 citato, la cui peculiarità avrebbe richiesto un preciso ed espresso richiamo. Pertanto si ritiene che la tracciabilità di detti rifiuti debba essere garantita, a partire dal punto di prelievo, sia se poi vengono trasportati presso l'impianto di smaltimento o recupero, sia che vengano "raggruppati temporaneamente" presso la sede legale o l'unità locale dell'azienda.

Un aspetto di ambiguità normativa dell'attuale formulazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 250 D.Lgs. n. 152/06 è rappresentato dalla possibilità per il manutentore di costituire un "raggruppamento temporaneo" che, però, non trova alcuna definizione nella norma. Alcuni interpreti hanno, dunque, identificato la locuzione "raggruppati temporaneamente" con il "deposito temporaneo"; ma tale interpretazione non riesce a trovare un valido sostegno ed una conferma nella normativa in esame e, più in generale, nelle regole che sovraintendono la disciplina della gestione dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che – come abbiamo sopra già evidenziato - la norma relativa ai rifiuti provenienti da attività



di pulizia manutentiva delle reti fognarie, così come è ora formulata, non prevede alcuno spostamento del luogo di produzione dei rifiuti, che per legge è l'unico posto dove può essere effettuato il deposito temporaneo, né introduce una specifica deroga connessa alla possibilità di effettuare depositi temporanei fuori dal luogo di produzione, che peraltro - si ritiene - non sarebbe neppure possibile prevedere. Ricordiamo, infatti, che seppur nella direttiva 2008/98/CE sui rifiuti non troviamo una specifica definizione di deposito temporaneo, quest'ultimo è menzionato negli allegati I e II della predetta direttiva, che elencano rispettivamente le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero dei rifiuti. Da tali allegati, rispettivamente ai punti D 15 e R 13, si ricava che il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, è escluso dall'elenco delle operazioni qualificate dalla direttiva come operazioni di smaltimento o operazioni di recupero.

La direttiva, pur non fornendo una specifica definizione di "deposito temporaneo", tuttavia ne individua due elementi essenziali per la sua configurazione (che divengono vincolati per gli Stati membri che debbono recepire ed adottare le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti) e cioè: il deposito temporaneo deve essere fatto " prima della raccolta" e "nel luogo in cui sono prodotti" i rifiuti. La norma nazionale, a questo punto, può solo fittiziamente spostare il luogo di produzione dal sito di produzione reale ad altro sito indicato come luogo di produzione dalla stessa norma, permettendo così il contemporaneo spostamento del deposito temporaneo. Ma si ritiene che non potrebbe mai prevedere un deposito temporaneo extra luogo di produzione del rifiuto.

La norma dettata dal comma 5 dell'art. 230 D.Lgs. n. 152/06, tuttavia, introduce una diversa finzione giuridica che è volta – nelle intenzioni - ad agevolare lo svolgimento della procedura legata alla gestione di questi particolari rifiuti prevedendo che, al contrario di quanto sarebbe nella realtà, venga considerato produttore del rifiuto lo spurghista, e dunque sia tale soggetto a dover figurare ed ottemperare agli oneri della tracciabilità del rifiuto medesimo.

Le possibili modifiche normative in materia di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Gli aspetti di criticità della norma hanno indotto il legislatore a discutere di una possibile riscrittura della disposizione di cui al comma 5, dell'art. 230 D.Lgs. n. 152/06. È, dunque all'esame in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera un progetto di legge – C4240 - volto ad introdurre delle modifiche all'attuale disposizione in materia, che vanno anche oltre il mero superamento degli aspetti più ambigui della norma.

Con la riformulazione della norma si avrebbe intenzione, infatti, di estendere la particolare disciplina di deroga anche alle fosse settiche ed ai manufatti analoghi (il che conferma che attualmente tali impianti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 230, comma 5, cit.).

www.dirittoambiente.net



Relativamente alla possibilità di conferire i rifiuti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, le modifiche dovrebbero portare alla eliminazione dell'espressione con cui si prevede la possibilità che i rifiuti possano essere "raggruppati temporaneamente" (che, come abbiamo visto, non trova nessun riscontro nella normativa), mentre dovrebbe essere specificato che la sede o unità locale del manutentore deve intendersi come il luogo di produzione di tali rifiuti (precisazione che è assente nell'attuale dispositivo, per cui il luogo di produzione dei rifiuti resta quello reale).

Si prevede, infine, che le fasi di produzione (comprensiva anche del percorso di raccolta) e trasporto dei rifiuti in questione dovranno essere accompagnate da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta. La definizione della scheda viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Ambiente da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 26 settembre 2011

a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)